

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" DI CAGLIARI
L'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE PER L'ACQUISTO DI FARMACI
PLASMADERIVATI.**

TRA

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" C.F. e P. I.V.A. 02315520920, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Piazzale A. Ricchi, 1 Cagliari

E

L'Azienda per la Tutela della Salute C.F. e P. I.V.A. 92005870909, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Fulvio Moirano, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Via Monte Grappa, 82 Sassari

PREMESSO

Che in data 05.06.2017, con nota prot. n. 0014778, la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ha comunicato che, al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione dei rapporti debitori e creditori tra le diverse Aziende Sanitarie della Regione e consentire a ciascuna di esse una migliore rappresentazione dei relativi costi e ricavi, nonché un più agevole controllo su costi altrimenti non internalizzati, è opportuno che l'Azienda per la Tutela della Salute, l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari provvedano a regolarizzare, tramite fattura, la cessione ad altre Aziende Sanitarie della Regione dei plasmaderivati a fatturazione diretta da altre aziende pubbliche o private. In particolare, l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" dovrà fatturare i farmaci plasmaderivati acquistati dalla Ditta aggiudicataria e da altre Aziende extra regione, per tutte le altre Aziende della Regione.

Che con la delibera di G.R. n. 49/9 del 13.09.2016 è stato recepito integralmente l'Accordo Stato - regioni n. 168 del 20.10.2015 concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra Aziende Sanitarie e tra Regioni e Province Autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio delle Aziende Sanitarie all'interno della Regione e tra le regioni", compreso di allegato, con il quale sono state modificate le tariffe di cessione del sangue e degli emocomponenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1
OGGETTO CONVENZIONE**

La presente convenzione è finalizzata a regolamentare i rapporti tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e l'Azienda per la Tutela della Salute in merito alla cessione di farmaci plasmaderivati, i quali vengono acquistati dall'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna e ceduti alle stesse, previa apposita richiesta.

Art. 2
MODALITA' DI CESSIONE

La Struttura Regionale di Coordinamento (SRC), ubicata presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, provvede alla definizione delle quantità di farmaci plasmaderivati necessari al soddisfacimento del fabbisogno aziendale, sulla base di quanto comunicato dalle Farmacie delle Aziende Sanitarie interessate, subordinato alla disponibilità degli stessi, presso il magazzino unico della Ditta aggiudicatrice, e secondo quanto disposto dal D.M. Del 02/2016 "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati 2016/2020".
Eventuali integrazioni pervenute alla SRC dalle Aziende Sanitarie, saranno richieste dalla SRC alla Ditta aggiudicataria e alla Regione Lombardia (capofila dell'Accordo stipulato tra le Regioni Lombardia, Piemonte e Sardegna), che attesterà l'eventuale disponibilità.

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", ai fini della cessione dei farmaci plasmaderivati, comunica alla Ditta aggiudicatrice e alle altre Aziende Sanitarie Pubbliche extra regione, il quantitativo dei farmaci plasmaderivati da cedere, in base alle richieste pervenute dall'Azienda per la Tutela della Salute.

Art. 3
RAPPORTI ECONOMICI

L'Azienda per la Tutela della Salute si impegna a comunicare alla SRC, secondo le modalità concordate con la stessa, la quantità di farmaci plasmaderivati effettivamente acquisita.
L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" fatturerà mensilmente, all'Azienda per la Tutela della Salute, secondo quanto attestato, in base al tariffario allegato alla presente convenzione, reso obbligatorio dall'Accordo Stato - Regioni del 20.10.2015 n. 168 ed in vigore dal 01.06.2016, riguardante le modalità ed il tariffario dei prodotti finiti ed oggetto di scambio intraregionale ed interregionale.
L'Azienda per la Tutela della Salute provvederà al pagamento delle fatture emesse dall'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" entro sessanta giorni dalla data di emissione.
Per eventuali ritardi, varranno gli interessi di mora stabiliti dal Codice Civile.

Art. 4
DURATA

La presente convenzione avrà durata quinquennale a far data da 01.01.2017 e potrà essere eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto. Il tacito rinnovo non è consentito.

Art. 5
RECESSO

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 giorni da notificare mediante posta elettronica certificata.
Le parti danno atto che i dati personali saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03 e s.m.i.
Per le attività istituzionali relative all'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 6
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

La presente convenzione, composta da n. 3 pagine e n. 6 articoli, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D. lgs 179/2012, convertito in legge 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale AO Brotzu

Dott.ssa Graziella Pintus

Il Direttore Generale dell'Azienda per la
Tutela della salute

Dott. Fulvio Moirano